

ALLEGATO (A)

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Quale utile guida per il rinnovo annuale (a.s. 2023-24) dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, si riportano le seguenti informazioni essenziali:

➤ **I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i. nonché dell'art. 8 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 il consiglio d'istituto della nostra scuola, con popolazione scolastica **superiore a 500 alunni** è costituito da **19 membri**, così suddivisi:

N. 8 rappresentanti del personale docente;

N. 4 rappresentanti dei genitori degli alunni;

N. 4 rappresentanti degli alunni

N. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Il Dirigente scolastico, quale membro di diritto.

ELETTORATO ATTIVO (ELEGGERE) E PASSIVO (ESSERE ELETTO) - STUDENTI

Gli alunni iscritti all'Istituto partecipano all'elezione di **quattro loro rappresentanti**.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti degli alunni compete, indistintamente a tutti, qualunque sia la loro età.

PROCEDURA ELETTORALE

Ai sensi degli artt. 21 e 22 dell'O.M. n°215/91 e s.m.i. si seguirà la procedura elettorale cd. **"semplificata"**

LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste degli studenti candidati possono essere formate da un minimo di 1 e un massimo di 8 nominativi.

I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso istituto. Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista. Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, ovvero, dal/i docente/i delegati (quali i componenti della Commissione Elettorale), previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

LISTE DEI CANDIDATI PRESENTAZIONE (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale, previa compilazione del relativo modulo da ritirarsi presso la C.E., **da almeno VENTI elettori della componente** studenti (requisito richiesto dalla normativa quando la componente sia superiore a 200, come in questo Istituto).

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un **numero romano**, attribuito dalla C.E. secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un **motto** indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria. Quindi, poiché la componente studentesca in seno al Consiglio d'Istituto è di 4 rappresentanti, **il numero massimo di candidati presenti nelle singole liste sarà di OTTO.**

Non è ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

I termini per la presentazione delle liste saranno i seguenti: dalle ore 9:00 del 05 ottobre 2023 alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023. Le liste ammesse verranno poi prontamente affisse all'Albo d'Istituto.

Ai sensi dell'art. 34 della suddetta O.M., eventuali successive regolarizzazioni delle liste medesime, ad opera della C.E., potranno essere impugnate entro due giorni dalla data della loro affissione all'Albo, con ricorso al Provveditore agli Studi (oggi Dirigente U.S.P. Latina).

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E PUBBLICITA' ELETTORALE (Art. 35 OM 215/1991)

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, potranno avere luogo, previa richiesta rivolta al D.S. **dal 07 ottobre al 23 ottobre 2023.** Il termine per la richiesta delle anzidette riunioni è fissato al **15 ottobre 2023.** Saranno messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi che potranno essere pubblicizzati mediante diffusione di scritti nella scuola. L'illustrazione dei programmi potrà essere effettuata dai rappresentanti di lista e dai candidati. È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall'orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori. Il dirigente scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede scolastica e all'albo on line.

I candidati non possono far parte dei seggi.

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli studenti votano, per classi e nelle rispettive aule, nel giorno stabilito e dopo aver ultimato l'elezione dei rappresentanti di classe.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, in modo da assicurare la segretezza dello stesso, per la stessa finalità le schede di voto dovranno essere ripiegate prima di consegnarle.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- 1. il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;**
- 2. le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;**
- 3. il numero di preferenze esprimibili è uguale a DUE;**
- 4. deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.**

Di tutte le operazioni viene redatto e sottoscritto verbale da parte del seggio.

SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità (qualora il seggio fosse costituito da due soli componenti prevale il voto del presidente).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista.

Delle operazioni di scrutinio si redige verbale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

- a) il numero degli elettori e dei votanti;**
- b) il numero di voti attribuiti a ciascuna lista;**
- c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.**

Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati. Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.

Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste o due candidati di liste diverse) o quando viene violata la segretezza del voto (per apposizione sulla scheda di un esplicito segno di riconoscimento dell'elettore).

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Le operazioni di attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1 costituito presso il locale (PT 46) destinato alla Commissione elettorale.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini dei seggi istituiti presso le singole classi, il seggio n. 1 aggrega e riassume gli esiti delle operazioni di scrutinio di tutti gli altri seggi, che acquisisce quali dati non modificabili. Quindi procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

- si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per i quozienti: 1,2,3,4 fermandosi al numero dei consiglieri da eleggere per la componente studentesca;
- si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI E RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione dell'elenco pubblicato all'albo della scuola e all'albo on line.

I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito, nel termine di 5 giorni.

Per tutto quanto non riportato nel presente allegato, per mere ragioni di sintesi, si rimanda alla richiamata normativa vigente in materia.